



diritto religioni

Semestrale

Anno XIV - n. 2-2019

luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

28

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIV – n. 2-2019
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Letture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

AREA DIGITALE

F. Balsamo, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàñ – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l’Italia, € 75,00
per l’estero, € 120,00
un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R0103088800000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l’anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l’anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell’importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell’ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>
Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La parte di legislazione e giurisprudenza canonica del numero 2 del 2019 pubblica, nella parte relativa alla legislazione e alla giurisprudenza canonica, la nuova legge sul governo dello Stato Città del Vaticano N. CCLXXIV, del 25 novembre 2018, che abroga e sostituisce la precedente legge del 16 luglio 2002 e risponde, come si legge nel *Motu Proprio* alla “necessità di una riorganizzazione complessiva del Governatorato dello Stato Città del Vaticano, al fine di renderlo più idoneo alle esigenze attuali, al servizio ecclesiale che è chiamato a prestare alla missione del Romano Pontefice nel mondo e alla peculiare finalità istituzionale dello Stato Città del Vaticano”. Si pubblica, inoltre, il nuovo Statuto dell’Ufficio del Revisore Generale della Santa Sede, che sostituisce il precedente in vigore dal 2005 e contiene alcune importanti novità, quale quella contenuta nel comma 3 dell’articolo 1 che qualifica il Revisore come autorità anticorruzione ai sensi della Convenzione di Medina, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, del 31 ottobre 2003. Sono poi pubblicati due *Motu Proprio*, quello che disciplina la durata della carica del Decano del Collegio Cardinalizio, quinquennale rinnovabile una sola volta, e quello relativo al cambiamento di denominazione dell’Archivio Segreto Vaticano, oggi Archivio Apostolico Vaticano.

In tema di ammissione delle cause trattate con il *processus brevior* si pubblica un decreto del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo, con nota di Mario Ferrante.

In questo numero è pubblicata la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Be-neventano di Appello del 29 marzo 2017, annotata nel precedente numero 2 del 2018 della Rivista da Alessio Sarais, che per un mero errore redazionale non era stata pubblicata nel precedente numero. Ci scusiamo per l’inconveniente con i lettori e con il dott. Sarais.

LEGGE SUL GOVERNO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Fin dall'inizio del mio ministero nella Sede di Pietro, ho avvertito la necessità di una riorganizzazione complessiva del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, al fine di renderlo sempre più idoneo alle esigenze attuali, al servizio ecclesiale che è chiamato a prestare alla missione del Romano Pontefice nel mondo e alla peculiare finalità istituzionale dello Stato della Città del Vaticano, designato *"per sua natura a garantire alla Sede di Pietro l'assoluta e visibile indipendenza"*.

Per questo, con mio Provvedimento del 18 agosto 2014, ho conferito al Sig. Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano la potestà di poter intervenire normativamente nell'ambito della succitata prevista riorganizzazione, e, successivamente, con altro mio Atto del 22 febbraio 2017, ritenendo maturo il momento di poter procedere ad una sistematica riforma legislativa alla luce dei principi di razionalizzazione, economicità e semplificazione e perseguiendo criteri di funzionalità, trasparenza, coerenza normativa e flessibilità organizzativa, che devono caratterizzare tale Ente, ho delegato al summenzionato medesimo Sig. Cardinale la potestà e le facoltà necessarie a stendere una nuova Legge sul Governo dello Stato, curandone anche i successivi Regolamenti utili al suo buon funzionamento, e ho istituito a questo scopo una apposita Commissione di lavoro che lo coadiuvasse.

Ora, dunque, approntata la redazione finale della normativa in parola ed avutane una ponderata considerazione dell'insieme, delibero *Motu proprio*, certa scienza e Sovrana autorità, quanto appresso stabilito, che dovrà essere osservato in tutte le sue parti come Legge dello Stato, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione.

Stabilisco inoltre che la presente Nuova Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano, sia promulgata mediante pubblicazione sul quotidiano *L'Osservatore Romano* del giorno 7 dicembre 2018 ed entri in vigore, abrogando la precedente normativa, in data 7 Giugno 2019.

Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano

N. CCLXXIV

TITOLO I

Governo dello Stato della Città del Vaticano

CAPO I

Governatorato

Art. 1

(Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano)

Il Governatorato esercita il potere e le funzioni ad Esso proprie, attribuite per garantire alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, anche nel campo internazionale, nell'esercizio della missione universale e pastorale del Sommo Pontefice.

Il Governatorato è costituito dal complesso degli Organi di governo e degli Organismi che concorrono all'esercizio del potere esecutivo dello Stato della Città del Vaticano e nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense, nell'ambito della loro specifica condizione giuridica.

Il Governatorato svolge, inoltre, altre attività che siano richieste a servizio della Santa Sede.

CAPO II

Organi di governo

Art. 2

(Il Cardinale Presidente)

1. Il Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano esercita il potere esecutivo e assume il titolo di Presidente del Governatorato. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale, ai quali può delegare l'espletamento di determinate funzioni.

2. Il Presidente assicura il governo dello Stato, ai sensi dell'art. 5 della Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano; impedisce le direttive necessarie per la sua organizzazione generale e definisce gli indirizzi dell'amministrazione.

Nell'esercizio dei suoi poteri, può avvalersi del Segretario Generale, del Vice Segretario Generale e, con funzioni consultive, del Consigliere Generale dello Stato, di altri Consiglieri dello Stato, dei Direttori e dei Responsabili di Organismi.

Art. 3

(Il Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sommo Pontefice per un quinquennio. Egli sostituisce il Cardinale Presidente in caso di assenza o impedimento.

2. Il Segretario Generale attua le direttive e le disposizioni del Presidente, sovraintende all'amministrazione, coordina gli Organismi del Governatorato e assicura che le relative attività siano conformi alle norme e adeguate al perseguimento degli obiettivi assegnati; sovraintende alla gestione del personale, ne predisponde o adotta i relativi provvedimenti; cura la custodia ed appone il sigillo ufficiale dello Stato di cui all'art. 20, 3 della Legge fondamentale.

3. Il Segretario Generale si avvale della Segreteria Generale per l'esercizio delle sue funzioni.

4. Durante la Sede Vacante, il Segretario Generale si occupa del governo ordinario dell'ufficio, e, attenendosi alle disposizioni vigenti per la Sede Vacante, ne cura gli affari correnti.

Art. 4

(Il Vice Segretario Generale)

Il Vice Segretario Generale è nominato dal Sommo Pontefice per un quinquennio, con le funzioni di cui all'art. 10 della Legge fondamentale.

CAPO III

Segreteria Generale

Art. 5

(La Segreteria Generale)

1. La Segreteria Generale dipende direttamente dal Segretario Generale. Di essa si avvalgono gli Organi di governo, secondo le rispettive attribuzioni.

2. La Segreteria Generale comprende:

- a) il Protocollo Generale e l'Archivio Centrale,
- b) l'Unità di Controllo e Ispezione,
- c) il Coordinamento Eventi.

3. Il Protocollo Generale e l'Archivio Centrale curano il protocollo generale ed il sistema archivistico degli Organi di governo e degli Organismi del Governatorato. L'Archivio Centrale custodisce anche l'Archivio Storico del Governatorato e cura il catalogo della documentazione concernente i singoli Organismi.

4. L'Unità di Controllo e Ispezione vigila sull'osservanza delle normative e delle procedure, ne verifica l'attuazione e valuta l'efficienza e l'efficacia delle attività degli Organismi. L'Unità di Controllo e Ispezione riferisce agli Organi di governo e formula opportune proposte. Essa coopera nei rapporti con gli Organismi di Revisione e di Controllo esterni al Governatorato, in attuazione delle direttive ricevute dagli Organi di governo.

5. Il Coordinamento Eventi, in attuazione delle direttive ricevute, cura l'or-

ganizzazione di eventi, anche in collaborazione con altri organismi e enti.

6. Gli Organi di governo possono attribuire alla Segreteria Generale ulteriori compiti, anche per un tempo determinato.

TITOLO II

Organismi consultivi del Governatorato

Art. 6

(Il Consiglio dei Direttori)

1. Gli Organi di governo si avvalgono del Consiglio dei Direttori per le funzioni di cui all'art. 11, 1 della Legge fondamentale.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente in composizione plenaria o riunita, ogni volta che egli lo ritenga opportuno. Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio persone o esperti esterni.

3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da disposizioni del Presidente.

TITOLO III

Organismi operativi del Governatorato

Art. 7

(Le Direzioni)

1. Le Direzioni collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze, con il Presidente, il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale per lo svolgimento delle attività istituzionali dello Stato anche nelle aree indicate all'art. 1 della presente Legge.

2. Le Direzioni attuano le direttive degli Organi di governo ed esercitano le loro funzioni nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni di carattere generale e particolare.

3. Nello svolgimento dell'attività amministrativa e nella produzione ed erogazione di beni e servizi, le Direzioni, perseguendo gli obiettivi assegnati, assicurano efficacia ed efficienza.

4. Sono Direzioni:

- a) la Direzione delle Infrastrutture e Servizi;
- b) la Direzione delle Telecomunicazioni e dei Sistemi Informatici;
- c) la Direzione dell'Economia;
- d) la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile;
- e) la Direzione di Sanità e Igiene;
- f) la Direzione dei Musei e dei Beni Culturali;
- g) la Direzione delle Ville Pontificie.

5. Il Presidente può attribuire alle Direzioni, per un tempo determinato, competenze ulteriori per il perseguimento di specifici obiettivi; a tal fine può costituire unità operative inter-direzionali.

6. L'organizzazione interna ed il funzionamento delle Direzioni sono disci-

plinati con Regolamenti.

Art. 8

(Gli Uffici Centrali)

1. Sono Uffici Centrali: l’Ufficio Giuridico e l’Ufficio del Personale. Essi collaborano direttamente con gli Organi di governo.

2. L’organizzazione interna ed il funzionamento degli Uffici Centrali sono disciplinati con Regolamenti.

TITOLO IV

Attribuzioni degli Organismi operativi

CAPO I

Direzioni

Art. 9

(La Direzione delle Infrastrutture e Servizi)

1. La Direzione delle Infrastrutture e Servizi comprende:

a) il settore delle Infrastrutture, a cui fanno capo gli uffici di Studio e Progettazione, di Edilizia, di Laboratorio ed Impiantistica, di Approvvigionamento e Magazzino centrale;

b) il servizio Giardini e Ambiente, la Floreria.

2. La Direzione cura, in particolare:

a) il catasto;

b) la progettazione e l’esecuzione dei lavori;

c) la manutenzione degli immobili di competenza del Governatorato;

d) la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione degli impianti tecnici, idraulici ed elettrici e la vigilanza sulla loro installazione, in collaborazione con le altre Direzioni interessate;

e) la vigilanza tecnica sull’attività edilizia;

f) la tutela dell’ambiente e dell’ecologia nello Stato, la manutenzione dei giardini, delle strade e delle fontane.

3. La Direzione formula pareri tecnici per il rilascio delle necessarie autorizzazioni relative alla progettazione ed esecuzione di lavori nelle aree di cui all’art. 1 della presente Legge. La Direzione può sovraintendere ai lavori, fatte salve le competenze della Direzione dei Musei e Beni Culturali e della Commissione permanente per la tutela dei monumenti storici ed artistici della Santa Sede.

4. Per la verifica dei luoghi e degli impianti, la Direzione può avvalersi della collaborazione del Corpo dei Vigili del Fuoco e, per quanto di competenza, della Direzione di Sanità e Igiene.

Art. 10

(La Direzione delle Telecomunicazioni e dei Sistemi Informatici)

1. La Direzione delle Telecomunicazioni e dei Sistemi Informatici com-

prende:

- a) le Poste e la Filatelia;
- b) la Telefonia;
- c) il servizio Provider Internet;
- d) i Sistemi Informatici.

2. La Direzione predispone e gestisce le infrastrutture di connettività e di rete ed eroga i relativi servizi per lo Stato della Città del Vaticano e per le Istituzioni della Santa Sede.

3. La Direzione, in particolare:

- a) progetta e realizza le reti informatiche ed i relativi programmi, assicurando la manutenzione ed il funzionamento e garantendo la sicurezza delle comunicazioni e dei dati;
- b) assiste gli Organi di governo e cura, in attuazione delle direttive ricevute, i rapporti con gli Organismi e gli enti internazionali nei rispettivi settori;
- c) cura le attività relative ai valori e prodotti postali e di filatelia.

Art. 11

(*La Direzione dell'Economia*)

1. La Direzione dell'Economia comprende:

- a) la Ragioneria dello Stato;
- b) le Attività economiche.

2. La Ragioneria dello Stato comprende:

- a) la Gestione del patrimonio;
- b) la Contabilità e Bilancio;
- c) la Revisione interna;
- d) la Zecca dello Stato.

3. La Ragioneria dello Stato collabora con gli Organi di governo per la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, con le modalità previste negli artt. 11 e 12 della Legge fondamentale.

4. La Ragioneria dello Stato tiene la contabilità generale e verifica la contabilità analitica dei singoli Organismi. Cura la gestione del patrimonio, la tesoreria e l'attività finanziaria, attuando le direttive ricevute dagli Organi di governo.

5. Le Attività economiche comprendono:

- a) la Gestione delle attività commerciali;
- b) la Commercializzazione filatelica e numismatica;
- c) i Servizi doganali e transito delle merci;
- d) l'Autoparco.

Art. 12

(*La Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile*)

1. La Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile cura la si-

curezza e l'ordine pubblico, organizza e coordina la protezione civile. Essa comprende il Corpo della Gendarmeria ed il Corpo dei Vigili del Fuoco.

2. Alla Direzione può essere preposto il Comandante del Corpo della Gendarmeria.

3. La Direzione compie le attività richieste dalla Santa Sede, anche in relazione alla sicurezza del Sommo Pontefice, in collaborazione con la Guardia Svizzera Pontificia.

4. In esecuzione del mandato e in attuazione delle direttive ricevute, la Direzione cura i collegamenti necessari per l'esercizio delle proprie funzioni con le omologhe strutture di altri Stati o di Organizzazioni internazionali di polizia.

5. Il Corpo della Gendarmeria svolge le funzioni e i servizi di polizia, il mantenimento dell'ordine pubblico, garantisce la sicurezza dei luoghi e delle persone e la prevenzione e repressione dei reati nello Stato della Città del Vaticano e, nell'ambito della loro specifica condizione giuridica, nelle aree di cui agli Artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense.

6. Il Corpo della Gendarmeria, per le funzioni di polizia giudiziaria e penitenziaria, dipende dall'Autorità Giudiziaria dello Stato secondo le norme dell'ordinamento giudiziario dello Stato.

7. Il Corpo dei Vigili del Fuoco assicura il pronto intervento e la prevenzione a tutela della incolumità delle persone, dei luoghi e dei beni. Al Corpo è affidata la organizzazione ed il coordinamento di eventuali attività di volontariato di protezione civile. Il Corpo collabora con le altre Direzioni, per l'esercizio delle rispettive funzioni.

Art. 13

(La Direzione di Sanità e Igiene)

1. La Direzione di Sanità e Igiene provvede alla cura della salute della persona e alla tutela della sanità e dell'igiene pubblica, comprese la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

2. Nelle funzioni di sanità ed igiene opera la Farmacia Vaticana, con autonomia tecnica e amministrativa.

Essa provvede al rifornimento e alla distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici; produce e pone in vendita propri medicamenti e galenici.

Art. 14

(La Direzione dei Musei e dei Beni Culturali)

1. La Direzione dei Musei e Beni Culturali cura la conservazione, la gestione, la valorizzazione e la fruizione del complesso artistico-museale dello Stato ed esercita le attribuzioni finora affidate alla Direzione dei Musei.

2. La Direzione comprende le aree:

a) artistico-scientifica che cura la conservazione, il restauro, la valorizza-

zione e la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e artistico dello Stato; cura la ricerca scientifica e la formazione degli ambiti di competenza;

b) gestionale-amministrativa che cura gli aspetti organizzativi ed economici e la fruizione del patrimonio.

3. La Direzione sovraintende sui beni culturali della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano, degli Organismi, delle Amministrazioni, degli Enti e degli Istituti aventi sede nello Stato e negli immobili di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense, esercita le funzioni previste dalla legislazione dello Stato sulla tutela dei beni culturali e nel rispetto dei vincoli internazionali, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge LXXI sulle Fonti del Diritto.

4. La Direzione propone e sottopone all'approvazione degli Organi di governo l'acquisizione di nuove opere, effettua studi, ricerche e pubblicazioni scientifiche inerenti il patrimonio artistico e culturale dello Stato o ad esso affidato; elabora progetti di riproduzione, divulgazione e utilizzazione economica.

Art. 15

(La Direzione delle Ville Pontificie)

1. La Direzione delle Ville Pontificie cura la conservazione e la gestione del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo con tutte le annesse dotazioni, attinenze e dipendenze, ai sensi dell'art. 14 del Trattato Lateranense; assicura i servizi connessi e le necessarie opere di manutenzione, in collaborazione con le altre Direzioni competenti. La Direzione gestisce e amministra le attività svolte nel complesso delle Ville Pontificie.

2. L'attività museale nelle Ville Pontificie è riservata alla Direzione dei Musei e dei Beni Culturali.

Art. 16

(Le Segreterie di Direzione)

La Segreteria di Direzione assiste il Direttore nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività di ciascuna Direzione, ne attua gli indirizzi e cura il protocollo e l'archivio corrente.

CAPO II

Uffici Centrali

Art. 17

(L'Ufficio Giuridico)

1. L'Ufficio Giuridico, quale Avvocatura dello Stato, cura l'assistenza legale del Governatorato ed esercita la rappresentanza ed il patrocinio in giudizio dello Stato; provvede alla tutela delle opere d'ingegno nel rispetto dei vincoli internazionali, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge LXXI sulle Fonti del Diritto.

2. L'Ufficio elabora studi e progetti normativi che gli siano richiesti ed

esprime pareri su questioni amministrative, su atti negoziali e contratti.

3. L'Ufficio, in particolare:

- a) cura lo Stato Civile, l'Anagrafe ed i relativi adempimenti;
- b) cura i seguenti Registri: Registro vaticano delle persone giuridiche civili, Registro vaticano delle persone giuridiche canoniche, Registro delle Organizzazioni di volontariato, Registro enti senza scopo di lucro, Registro Veicoli Vaticani, Registro navale vaticano, Registri della proprietà artistica e letteraria e della proprietà industriale;
- c) cura l'Archivio e la Conservatoria degli atti pubblici e privati registrati;
- d) predisponde la documentazione ed effettua gli adempimenti che gli siano rimessi relativi a convenzioni internazionali applicate nello Stato;
- e) svolge le funzioni notarili dello Stato e supporta l'attività dei Notari;
- f) cura i contratti di assicurazione e relativa gestione.

4. L'organizzazione e la gestione dell'Albo dei Fornitori e la verifica dei requisiti richiesti sono affidate all'Ufficio Giuridico.

Art. 18

(*L'Ufficio del Personale*)

1. L'Ufficio del Personale coadiuva gli Organi di governo nella gestione del personale del Governatorato, esprime i pareri che gli siano richiesti e formula le relative proposte.

2. L'Ufficio, in particolare:

- a) cura l'archivio e l'anagrafe del personale, aggiorna i fascicoli individuali, elabora gli stipendi, i contributi assistenziali e previdenziali e opera le relative procedure di contabilizzazione e pagamento;
- b) controlla la corretta applicazione del Regolamento generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e delle norme in materia di rapporti di lavoro;
- c) cura la documentazione e la segreteria della Commissione per il Personale;
- d) assiste gli Organi di governo nella selezione del personale e per il funzionamento della Commissione per la selezione del personale laico;
- e) ai fini delle necessarie autorizzazioni degli Organi di governo, verifica l'esigenza e l'appropriatezza del ricorso a somministrazione di lavoro esterno; vigila sulla regolarità dei rapporti di lavoro del personale dipendente di imprese estere operanti nello Stato;
- f) su indicazione degli Organi di governo promuove e programma la formazione e l'aggiornamento professionale.

TITOLO V

Organismi scientifici

Art. 19

(La Specola Vaticana)

La Specola Vaticana è Organismo scientifico operante nel settore della ricerca astronomica, la cui autonomia è disciplinata con Regolamento.

TITOLO VI

Organismi ausiliari

Art. 20

(Commissioni e Comitati)

1. Sono Organismi ausiliari degli Organi di governo, retti da specifiche normative:

- a) il *Comitato per le questioni monetarie*;
- b) la *Commissione Disciplinare*;
- c) la *Commissione per il Personale*;
- d) la *Commissione per la selezione del personale laico*.

2. Con atto del Presidente possono essere costituiti altri Organismi ausiliari con specifici compiti e per un tempo determinato.

TITOLO VII

Funzionamento degli Organismi e Personale

Art. 21

(Comunità di lavoro)

Quanti, a qualsiasi titolo e con diverse funzioni e responsabilità, svolgono le loro attività per il Governatorato formano una comunità di lavoro e sono tenuti a cooperare con dedizione, professionalità e spirito di servizio. Con il loro lavoro essi attuano una responsabilità ecclesiale in funzione delle esigenze della Chiesa universale, al cui servizio lo Stato della Città del Vaticano è costituito.

CAPO I

Funzionamento degli Organismi

Art. 22

(Funzionamento)

1. Per perseguire efficacemente le proprie finalità, ciascun Organismo del Governatorato è dotato di propria organizzazione e di proprio personale. Il personale è assegnato nel rispetto delle Tabelle organiche approvate dal Presidente.

2. Ogni Organismo opera secondo il principio di buona amministrazione e criteri di efficienza, trasparenza, economicità e semplificazione.

3. Il funzionamento degli Organismi è disciplinato con Regolamenti. Gli Organismi cooperano e integrano le proprie funzioni nelle materie di comune interesse.

4. Ciascun Organismo cura il proprio protocollo e archivio il cui sistema è coordinato dall'Archivio di Stato.

Art. 23

(Costituzione, modifica e soppressione degli Organismi)

Spetta alla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, su proposta del Presidente, la costituzione, la modifica delle competenze e della denominazione degli uffici e servizi, nonché la loro soppressione o il loro trasferimento presso altre Direzioni, fermo restando che la costituzione, la modifica delle attribuzioni e la soppressione delle Direzioni e degli Uffici Centrali compete al Sommo Pontefice.

CAPO II

Personale degli Organismi

Art. 24

(Direttori)

1. Ad ogni Direzione è preposto un dirigente con qualifica di *Direttore* di nomina pontificia, per un tempo determinato.

2. Il Direttore è personalmente responsabile delle attività della Direzione. Assicura il rispetto delle norme ed opera in attuazione delle disposizioni e secondo le direttive degli Organi di governo.

3. Il Direttore cura in particolare:

- a) l'attuazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi;
- b) l'organizzazione e l'impiego del personale;
- c) l'utilizzo dei beni e delle risorse della Direzione;
- d) l'approvvigionamento dei beni e servizi esteri necessari nel rispetto dei limiti del bilancio preventivo approvato ai sensi dell'Art. 12 della Legge fondamentale, operando gare e ricerche di mercato;
- e) la sicurezza dei luoghi di lavoro e la protezione dei dati in cooperazione con gli Organismi competenti.

Art. 25

(Vice Direttori)

Il *Vice Direttore* è nominato dal Presidente per un tempo determinato. Egli coadiuva il *Direttore* nello svolgimento delle sue funzioni. Può essergli affidata la titolarità o il coordinamento di specifici settori della Direzione.

Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento, salvo diversa determinazione degli Organi di governo.

Art. 26

(Capi degli Uffici Centrali)

Il *Capo dell'Ufficio Centrale* è nominato dal Presidente per un tempo determinato. Egli svolge funzioni dirigenziali e fa direttamente capo agli Organi di governo.

Art. 27

(Personale con altre funzioni)

Il Personale è assegnato a ciascun Organismo nel rispetto delle Tabelle organiche approvate dal Presidente. È utilizzato per i profili professionali di appartenenza. L'attribuzione della titolarità di specifiche funzioni è approvata o disposta dagli Organi di governo.

CAPO III

Attività giuridiche ed economico-contabili

Art. 28

(Negozi giuridici e contratti)

1. I contratti e gli altri atti negoziali, debitamente autorizzati dagli Organi di governo sono imputabili al Governatorato e sono regolati dalle norme dell'Ordinamento dello Stato.

2. Le Direzioni e gli altri Organismi predispongono contratti e atti negoziali, secondo le procedure previste, nei limiti di spesa stabiliti con Decreto del Presidente del Governatorato e nel rispetto delle previsioni di bilancio.

3. I contratti e gli atti che eccedono i limiti di spesa di cui al precedente comma 2, per la loro valida conclusione, devono essere inoltrati all'Ufficio Giuridico per il controllo degli atti e delle procedure seguite e alla Ragioneria dello Stato per la verifica di compatibilità con le disponibilità finanziarie dell'esercizio e per l'eventuale proposta delle variazioni del bilancio. La loro definitiva conclusione è rimessa al Presidente o, per delega di questi, al Segretario Generale.

4. Le imprese non vaticane che, in via sussidiaria, forniscono beni o servizi sono soggette, per tali attività, alla legislazione dello Stato.

5. La Direzione non può ricorrere autonomamente a contratti o atti negoziali, comunque denominati, di somministrazione di lavoro, senza specifica autorizzazione degli Organi di governo.

Art. 29

(Procedure economico-contabili)

1. Tutta la contabilità degli Organismi dello Stato confluisce nella contabilità generale tenuta dalla Ragioneria dello Stato.

2. La Ragioneria dello Stato effettua, nell'ambito delle previsioni di bilancio, le imputazioni contabili dei flussi finanziari in entrata ed in uscita, per gli adempimenti di cui ai relativi titoli; verifica la conformità dei titoli stessi al contenuto dei contratti in genere e degli altri atti negoziali ed alla loro puntuale esecuzione, prendendo visione, ove prevista, della documentazione di collaudo o di regolare prestazione.

3. Alla Ragioneria dello Stato fa capo il servizio di tesoreria, riguardante l'emissione e la riscossione delle fatture per la cessione di beni o di servizi ed il pagamento della fatturazione degli acquisti. A tal fine, le Direzioni e gli altri Organismi fanno pervenire alla Ragioneria i relativi titoli di entrata e di spesa,

sulla base dei quali viene predisposta la situazione periodica di bilancio.

4. Ai sensi degli artt. 11 e 12 della Legge fondamentale, i bilanci preventivo e consuntivo, approvati dalla Pontificia Commissione, sono sottoposti al Sommo Pontefice per il tramite della Segreteria di Stato. La predisposizione dei bilanci e le relative procedure economico-contabili sono regolate da specifiche norme dello Stato.

TITOLO VIII

Controversie amministrative

Art. 30

(Impugnazione degli atti amministrativi)

Gli atti amministrativi, ad esclusione di quelli di cui all'art. 18 della Legge fondamentale, possono essere impugnati come previsto dall'art. 17 della medesima Legge.

Art. 31

(Ricorso gerarchico)

1. Chi si ritiene leso da un atto amministrativo può richiedere al Presidente, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza comunque avuta dello stesso, la revoca o la modifica del medesimo, esponendone i motivi.

2. Se la risposta è negativa o entro trenta giorni non ottiene risposta, l'interessato può presentare ricorso alla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano entro il termine perentorio di trenta giorni dalla risposta o dallo spirare del termine sopra detto.

3. La Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, salva la facoltà di esaminare direttamente il ricorso, delega l'esame del medesimo ad un collegio composto dal Consigliere Generale dello Stato, che lo presiede, e da altri due Consiglieri dello Stato.

Il collegio può decidere sull'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato, istruisce e dirime la controversia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Le sue decisioni possono essere impugnate per soli motivi di legittimità davanti alla Pontificia Commissione.

Art. 32

(Risarcimento del danno)

Fermo restando il disposto dell'art. 17, 2 della Legge fondamentale, le impugnazioni degli atti amministrativi, finalizzate ad ottenere il risarcimento del danno, sono rimesse alla esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria, a norma di legge.

Art. 33

(Assistenza legale)

1. Nel ricorso gerarchico l'interessato può farsi assistere da un avvocato

abilitato all'esercizio presso gli Organi giudiziari dello Stato. Il Governatorato ha facoltà di farsi assistere e rappresentare dall'Avvocatura dello Stato.

2. Nelle impugnazioni davanti all'Autorità giudiziaria l'assistenza legale è obbligatoria.

TITOLO IX

Norme finali

Art. 34

(Disposizioni transitorie)

1. La presente Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano sostituisce, per quanto ancora vigente e in ogni sua parte, la Legge 16 luglio 2002, N. CCCLXXXIV.

2. Parimenti sono abrogate tutte le norme e i provvedimenti generali e particolari in contrasto con la presente Legge.

Art. 35

(Disposizioni finali e entrata in vigore)

1. I Regolamenti degli Organismi non in contrasto con la presente Legge, restano in vigore fino a revisione.

2. Nel periodo transitorio gli Organi di governo adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente Legge.

3. Essa entra in vigore il 7 giugno 2019.

Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato dapprima nel quotidiano L'Osservatore Romano, quindi nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Dal Vaticano, 25 Novembre 2018

Solennezza di N. S. Gesù Cristo, Re dell'Universo

VI del Nostro Pontificato.

FRANCISCUS

PAPA FRANCESCO

STATUTO DELL'UFFICIO DEL REVISORE GENERALE

Natura

ART. 1

§ 1. L’Ufficio del Revisore Generale è l’Ente della Santa Sede al quale è affidato il compito della revisione contabile del bilancio consolidato della Santa Sede e del bilancio consolidato del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

§ 2. L’Ufficio del Revisore Generale ha il compito, secondo il programma annuale di revisione approvato dal Consiglio per l’Economia, della revisione contabile dei bilanci individuali annuali dei Dicasteri della Curia Romana, delle Istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e delle Amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che confluiscano nei suddetti bilanci consolidati.

§ 3. L’Ufficio del Revisore Generale è l’Autorità Anticorruzione ai sensi della Convenzione di Mérida, in vigore per la Santa Sede e per lo Stato della Città del Vaticano dal 19 ottobre 2016.

§ 4. L’Ufficio del Revisore Generale svolge la revisione contabile anche dei bilanci di altri Enti ed Amministrazioni di cui all’art. 1 §1 dello Statuto del Consiglio per l’Economia, su richiesta del Consiglio stesso. La Segreteria per l’Economia e i Responsabili degli Enti e delle Amministrazioni di cui all’Art. 1 §1 dello Statuto del Consiglio per l’Economia possono chiedere all’Ufficio del Revisore Generale di svolgere la revisione contabile sugli Enti predetti.

§ 5. Le stesse revisioni contabili di cui al precedente §4 possono essere avviate dal Revisore Generale che informa preventivamente il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l’Economia, adducendone le motivazioni.

§ 6. L’Ufficio è diretto e rappresentato dal Revisore Generale.

Funzioni

ART. 2

§ 1. L’Ufficio del Revisore Generale svolge la revisione contabile riferendosi ai principi di revisione contabile riconosciuti a livello internazionale.

§ 2. L’Ufficio del Revisore Generale, in particolare:

- a) si rapporta funzionalmente con il Consiglio per l’Economia;
- b) attua con autonomia e indipendenza le revisioni contabili di cui all’Art. 1;
- c) redige al termine di ogni incarico di cui all’Art. 1 una relazione indirizzata al responsabile dell’Ente oggetto della revisione eseguita e -se non vi siano particolari motivi di confidenzialità- al Consiglio per l’Economia;

d) su richiesta del Consiglio per l’Economia o della Segreteria per l’Economia, e dei Responsabili degli Enti e delle Amministrazioni di cui all’art.1§1 dello Statuto del Consiglio per l’Economia, svolge revisioni su situazioni particolari connesse a: anomalie nell’impiego o nell’attribuzione di risorse finanziarie o materiali; irregolarità nella concessione di appalti o nello svolgimento di transazioni o alienazioni; atti di corruzione o frode. Invia le relazioni relative agli incarichi suddetti all’autorità richiedente che può comunicarne gli esiti all’Ente interessato. Le stesse revisioni possono essere avviate dal Revisore Generale che informa preventivamente il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l’Economia, adducendone le motivazioni.

Programmazione e comunicazione

ART. 3

§ 1. Il Revisore Generale predisponde, entro un termine concordato con la Segreteria per l’Economia, il proprio programma annuale di revisione, redatto in coerenza con il calendario di presentazione dei bilanci delineato dalla Segreteria per l’Economia, tenendo anche conto delle indicazioni del Consiglio per l’Economia. Il programma annuale è comunicato dal Revisore Generale al Consiglio per l’Economia che lo valuta e lo approva.

§ 2. Il Revisore Generale informa il Consiglio per l’Economia in merito alle proprie attività ognualvolta sia necessario e comunque almeno una volta all’anno, dopo aver concluso la revisione contabile dei bilanci consolidati ex Art. 1 §1.

§ 3. L’Ufficio del Revisore Generale aggiorna trimestralmente il Comitato di Revisione del Consiglio per l’Economia sulle attività svolte e in corso di svolgimento, ricevendo eventuali informazioni e indicazioni utili per la propria attività.

Svolgimento dell’attività di revisione

ART. 4

§ 1. Nello svolgimento delle proprie funzioni l’Ufficio del Revisore Generale richiede e ottiene dagli Enti e dalle Amministrazioni oggetto di revisione:

a) di rendere disponibili informazioni e documenti di natura economica o amministrativa necessari al compimento della revisione;

b) di inviare richieste di conferma e di informazioni a terzi, selezionati dall’Ufficio del Revisore Generale, affinché questi rispondano direttamente allo stesso inviando copia della comunicazione anche all’Ente o Amministrazione scrivente;

c) di partecipare a verifiche fisiche di beni e valori;

d) di verificare l’integrità e la sicurezza dei sistemi informativi amministrativo-contabili e di tesoreria;

§ 2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Ufficio del Revisore

Generale svolge inoltre ogni altro tipo di procedura di revisione che ritiene appropriata nelle circostanze.

§ 3. Il Revisore Generale:

a) informa il Consiglio per l’Economia, per il tramite del Comitato di Revisione del Consiglio stesso, di eventuali irregolarità rilevate a seguito delle revisioni contabili da lui svolte;

b) invia un rapporto all’Autorità di Informazione Finanziaria, secondo la normativa vigente, ove vi siano fondate ragioni per sospettare che fondi, beni, attività, iniziative o transazioni economiche siano connesse o in rapporto con attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

c) riferisce all’Autorità Giudiziaria dello Stato della Città del Vaticano competente ogni notizia di reato individuata nel corso della propria attività.

Revisori esterni

ART. 5

§ 1. Il Revisore Generale è consultato nel processo di selezione dei professionisti esterni cui il Consiglio per l’Economia intenda affidare un incarico di revisione contabile ai sensi dell’art. 4 §3 del proprio Statuto.

§ 2. I predetti professionisti esterni debbono attenersi agli stessi principi di revisione contabile adottati dal Revisore Generale in base all’Art. 2.

§ 3. L’Ufficio del Revisore Generale può chiedere al Consiglio per l’Economia di accedere a tutta la documentazione elaborata o esaminata dai predetti professionisti esterni.

Nomina e durata dell’incarico

ART. 6

§ 1. Il Revisore Generale è nominato *ad quinquennium* dal Santo Padre e scelto tra persone di comprovata reputazione, che non esercitino attività incompatibili con l’incarico, che siano libere da ogni conflitto di interesse con la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano secondo quanto previsto dal *Regolamento Generale della Curia Romana* e che abbiano competenze e capacità professionali riconosciute nelle materie rientranti nell’ambito di attività dell’ufficio. Il Revisore Generale può essere nominato solo per due mandati.

§ 2. Per la nomina del Revisore Generale il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l’Economia, sentito il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l’Economia e dopo aver svolto tutte le necessarie verifiche riguardo le qualità personali e la competenza dei candidati, sottopone al Santo Padre una lista di almeno tre candidati.

Segnalazioni di attività anomale

ART. 7

§ 1. Il Revisore Generale riceve dalle persone che ne sono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni le segnalazioni su situazioni particolari

connesse a: anomalie nell’impiego o nell’attribuzione di risorse finanziarie o materiali; irregolarità nella concessione di appalti o nello svolgimento di transazioni o alienazioni; atti di corruzione o frode. Il Revisore Generale analizza le segnalazioni e le presenta con una relazione a un’apposita commissione composta dall’Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, dal Prelato Segretario del Consiglio per l’Economia e dal Segretario della Segreteria per l’Economia. La commissione esamina le segnalazioni e, quando esse presentino elementi di fondatezza, le trasmette all’Autorità competente. Alle segnalazioni anonime non viene dato alcun seguito.

§ 2. Il Revisore Generale custodisce la confidenzialità, l’integrità e la sicurezza delle segnalazioni. L’identità della persona che fa una segnalazione (c.d. *whistleblower*) può essere rivelata soltanto all’Autorità giudiziaria quando quest’ultima, con decisione motivata, ne affermi la necessità a fini di indagine o di attività giudiziaria.

§ 3. La segnalazione di attività anomale fatte in buona fede al Revisore Generale non produce alcuna responsabilità per la violazione del segreto di ufficio o di eventuali altri vincoli alla divulgazione che siano dettati da disposizioni di legge, amministrative o contrattuali.

Risorse umane e materiali

ART. 8

§ 1. L’Ufficio del Revisore Generale è dotato di risorse umane e materiali adeguate, proporzionate all’ambito delle sue funzioni istituzionali, secondo la tabella organica approvata a norma del *Regolamento Generale della Curia Romana*, e nei limiti del budget approvato.

§ 2. L’Ufficio del Revisore Generale può servirsi anche di consulenti esterni, se necessario e secondo il budget approvato, per incarichi temporanei e ben definiti.

§ 3. Il personale e i consulenti esterni dell’Ufficio del Revisore Generale sono scelti tra soggetti di comprovata reputazione, che non esercitino attività incompatibili con l’incarico, che siano liberi da ogni conflitto di interesse con la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano secondo quanto previsto dal *Regolamento Generale della Curia Romana* e che abbiano un adeguato livello di formazione ed esperienza professionale nelle materie rientranti nell’ambito di attività dell’Ufficio. Essi comunicano senza indugio al Revisore Generale il verificarsi di ogni situazione di incompatibilità o di conflitto di interesse che dovesse sorgere durante il loro mandato. Il Revisore Generale adotta in tal caso le appropriate misure di salvaguardia e le comunica al Comitato di Revisione del Consiglio per l’Economia.

§ 4. Per la nomina e l’impiego del personale saranno osservate le norme contenute nel *Regolamento Generale della Curia Romana*, del 30 aprile 1999,

e nel *Regolamento della Commissione indipendente per la valutazione e il conferimento di incarichi del personale della Sede Apostolica*, del 22 ottobre 2012, ed eventuali modifiche e integrazioni.

§ 5. Le risorse finanziarie sono annualmente attribuite all’Ufficio del Revisore Generale sulla base del bilancio preventivo approvato secondo le procedure stabilite; entro i limiti del budget approvato, le risorse finanziarie sono utilizzate dal Revisore Generale in autonomia, secondo criteri di sana gestione finanziaria.

Documentazione e riservatezza

ART. 9

§ 1. Tutti i documenti, i dati e le informazioni in possesso dell’Ufficio del Revisore Generale e degli eventuali consulenti esterni:

a) sono utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Statuto e dalle leggi vigenti;

b) sono custoditi in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la confidenzialità; a questo scopo il Revisore Generale adotta i provvedimenti necessari anche qualora tali documenti, dati e informazioni siano custoditi presso altri enti;

c) sono coperti dal segreto d’ufficio.

§ 2. Il Revisore Generale, il personale del suo Ufficio e gli eventuali consulenti esterni impiegati nell’attività dell’Ufficio sono tenuti ad osservare anche ogni ulteriore prescrizione in materia di sicurezza e riservatezza applicabile al personale dell’Ente assoggettato a revisione.

Archivio

ART. 10

§ 1. L’Ufficio del Revisore Generale ha un responsabile della conservazione del suo archivio, che deve essere custodito in un luogo sicuro e protetto.

§ 2. Il Revisore Generale stabilisce direttive e procedure atte a garantire la sicura ed efficace custodia e conservazione dei documenti che possiedano una rilevanza legale e storica, in consultazione con la Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede e seguendo quanto è stabilito nel Motu Proprio “*La Cura vigilissima*” del 21 marzo 2005.

Regolamento interno

ART. 11

L’Ufficio del Revisore Generale predispone il proprio regolamento ai sensi dell’art. 1 §2 del *Regolamento Generale della Curia Romana*.

Rinvio alle norme generali

ART. 12

Nelle materie non disciplinate dal presente Statuto si applicano le relative disposizioni del Diritto Canonico e il *Regolamento Generale della Curia Ro-*

mana.

Questo stabilisco nonostante qualsiasi disposizione in contrario, abrogando il precedente Statuto del 22 febbraio 2015.

Il presente Statuto ordino che sia promulgato tramite pubblicazione su *L’Osservatore Romano*, entrando in vigore il 16 febbraio 2019, prima di essere pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, il 21 Gennaio 2019, sesto di Pontificato.

FRANCESCO

**LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
DEL SOMMO PONTEFICE**

**FRANCESCO
RIGUARDANTE L'UFFICIO DEL DECANO DEL COLLEGIO
CARDINALIZIO**

Nel corso dei secoli i Romani Pontefici hanno adeguato alle necessità dei loro tempi la composizione del Collegio dei Padri Cardinali, peculiarmente chiamato a provvedere all’elezione del Supremo Pastore della Chiesa e ad assisterlo nella trattazione delle questioni di maggiore rilievo nella quotidiana cura della Chiesa universale.

Il Santo Papa Paolo VI, di perenne memoria, col *Motu Proprio* dell’11 febbraio 1965, aveva ampliato la composizione del menzionato Collegio dei Padri Porporati, chiamandone a far parte, nell’Ordine dei Vescovi, oltre ai Titolari delle Sedi suburbicarie di Roma, anche quei Patriarchi Orientali che fossero stati insigniti della dignità cardinalizia (cf. *Ad Purpuratorum Patrum Collegium*, AAS, 57 [1965], 295-296).

Col Rescritto *ex Audientia* del 26 giugno 2018 ho provveduto anch’io ad ampliare la composizione dei membri del succitato Ordine dei Vescovi, annoverando nel suo seno alcuni Cardinali titolari di Dicasteri romani ed equiparandoli in tutto ai Cardinali insigniti di una Chiesa suburbicaria e ai Patriarchi Orientali ascritti al medesimo Ordine.

A tale proposito, la normativa della Chiesa, con chiare e precise prescrizioni, ha da tempo saviamente provveduto anche al posto singolare, che in seno al Collegio Cardinalizio, spetta al Cardinale Decano e in sua vece al Sottodecano, chiamati ad esercitare tra i confratelli Porporati una fraterna e proficua presidenza di primazialità *inter pares* (cf. can. 352 § 1). Tali norme, inoltre, prescrivono anche le modalità della loro elezione ad opera dei Confratelli membri dell’Ordine episcopale (cf. cann. 350 § 1 e 352 § 2-3).

Ora, però, avendo accettato la rinunzia all’incarico di Decano del Collegio Cardinalizio dell’Em.mo Sig. Cardinale Angelo Sodano, che ringrazio vivamente per l’alto servizio reso al Collegio dei Porporati nei quasi quindici anni del Suo mandato, ed avuto anche riguardo al fatto che con l’aumento del numero dei Cardinali, impegni sempre maggiori vengono a gravare sulla persona

Lettera apostolica in forma di «motu proprio del sommo pontefice Francesco

del Cardinale Decano, mi è sembrato opportuno che d'ora innanzi il Cardinale Decano, che continuerà ad essere eletto fra i membri dell'Ordine dei Vescovi secondo le modalità stabilite dal can. 352 § 2 del Codice di Diritto Canonico, rimanga in carica per un quinquennio eventualmente rinnovabile e al termine del suo servizio, egli possa assumere il titolo di Decano emerito del Collegio Cardinalizio.

A tutti i membri del Collegio Cardinalizio di Santa Romana Chiesa desidero, infine, far giungere la mia profonda gratitudine per il Loro generoso servizio alla Chiesa e al mio ministero di Successore di Pietro, con la mia Benedizione Apostolica.

*Dato a Roma, presso San Pietro, il 21 dicembre dell'anno del Signore
2019, settimo del nostro Pontificato.*

FRANCESCO

LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

PER IL CAMBIAMENTO DELLA DENOMINAZIONE DA ARCHIVIO SEGRETO VATICANO AD ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO

L'esperienza storica insegna che ogni istituzione umana, sorta pure con le migliori tutele e con vigorose e fondate speranze di progresso, toccata fatalmente dal tempo, proprio per rimanere fedele a se stessa e agli scopi ideali della sua natura, avverte il bisogno, non già di mutare la propria fisionomia, ma di trasporre nelle diverse epoche e culture i propri valori ispiratori e operare quegli aggiornamenti che si rendono convenienti e a volte necessari.

Anche l'Archivio Segreto Vaticano, al quale i Romani Pontefici hanno sempre riservato sollecitudine e cura in ragione dell'ingente e rilevante patrimonio documentario che conserva, tanto prezioso per la Chiesa Cattolica quanto per la cultura universale, non sfugge, nella sua storia ormai più che quattro volte centenaria, a tali inevitabili condizionamenti.

Sorto dal nucleo documentario della Camera Apostolica e della stessa Biblioteca Apostolica (la cosiddetta *Bibliotheca secreta*) fra il primo e secondo decennio del XVII secolo, l'Archivio Pontificio, che cominciò a chiamarsi Segreto (*Archivum Secretum Vaticanum*) solo intorno alla metà di tale secolo, accolto in confacenti locali del Palazzo Apostolico, crebbe nel tempo in consistenza notevolissima e fin da subito si aprì alle richieste di documenti che pervenivano al Pontefice Romano, al cardinale Camerlengo e poi al cardinale Archivista e Bibliotecario da ogni parte dell'Europa e del mondo. Se è vero che l'apertura ufficiale dell'Archivio ai ricercatori di ogni Paese si avrà soltanto nel 1881, è vero anche che fra il XVII e il XIX secolo molte opere erudite si poterono pubblicare con l'ausilio di copie documentarie fedeli o autentiche che gli storici ottenevano dai custodi e dai prefetti dell'Archivio Segreto Vaticano. Tanto che il celebre filosofo e matematico tedesco Gottfried Wilhelm von Leibniz, il quale pure vi attinse, scrisse nel 1702 che esso poteva considerarsi in certo modo l'Archivio centrale dell'Europa (*quod quodam modo totius Europae commune Archivum censeri debet*).

Questo lungo servizio reso alla Chiesa, alla cultura e agli studiosi di tutto il mondo ha sempre guadagnato all'Archivio Segreto Vaticano stima e riconoscenza, tanto più crescenti da Leone XIII ai nostri giorni, sia in ragione

delle progressive «aperture» della documentazione resa disponibile alla consultazione (che dal prossimo 2 marzo 2020, per mia disposizione, si estenderà fino al termine del pontificato di Pio XII), sia in ragione dell'aumento di ricercatori che sono quotidianamente ammessi all'Archivio medesimo e aiutati in ogni modo nelle loro ricerche.

Tale meritorio servizio ecclesiale e culturale, così apprezzato, bene risponde agli intenti di tutti i miei predecessori, che secondo i tempi e le possibilità hanno favorito le ricerche storiche in così vasto Archivio, dotandolo, secondo i suggerimenti dei cardinali Archivisti o dei prefetti *pro tempore*, di persone, di mezzi e anche di nuove tecnologie. In tal modo si è provveduto alla graduale crescita della struttura dell'Archivio stesso per il suo sempre più impegnativo servizio alla Chiesa e al mondo della cultura, mantenendo sempre fede agli insegnamenti e alle direttive dei Pontefici.

Vi è tuttavia un aspetto che penso possa essere ancora utile aggiornare, ribadendo le finalità ecclesiali e culturali della missione dell'Archivio. Tale aspetto riguarda la stessa denominazione dell'istituto: *Archivio Segreto Vaticano*.

Nato, come accennato, dalla *Bibliotheca secreta* del Romano Pontefice, ovvero dalla parte di codici e scritture più particolarmente di proprietà e sotto la giurisdizione diretta del Papa, l'Archivio si intitolò dapprima semplicemente *Archivum novum*, poi *Archivum Apostolicum*, quindi *Archivum Secretum* (le prime attestazioni del termine risalgono al 1646 circa).

Il termine *Secretum*, entrato a formare la denominazione propria dell'istituzione, prevalsa negli ultimi secoli, era giustificato, perché indicava che il nuovo Archivio, voluto dal mio predecessore Paolo V verso il 1610-1612, altro non era che l'archivio privato, separato, riservato del Papa. Così intesero sempre definirlo tutti i Pontefici e così lo definiscono ancora oggi gli studiosi, senza alcuna difficoltà. Questa definizione, del resto, era diffusa, con analogo significato, presso le corti dei sovrani e dei principi, i cui archivi si definirono propriamente *secreti*.

Finché perdurò la coscienza dello stretto legame fra la lingua latina e le lingue che da essa discendono, non vi era bisogno di spiegare o addirittura di giustificare tale titolo di *Archivum Secretum*. Con i progressivi mutamenti semanticci che si sono però verificati nelle lingue moderne e nelle culture e sensibilità sociali di diverse nazioni, in misura più o meno marcata, il termine *Secretum* accostato all'Archivio Vaticano cominciò a essere frainteso, a essere colorato di sfumature ambigue, persino negative. Avendo smarrito il vero significato del termine *secretum* e associandone istintivamente la valenza al concetto espresso dalla moderna parola «segreto», in alcuni ambiti e ambienti, anche di un certo rilievo culturale, tale locuzione ha assunto l'ac-

cezione pregiudizievole di nascosto, da non rivelare e da riservare per pochi. Tutto il contrario di quanto è sempre stato e intende essere l'Archivio Segreto Vaticano, che — come disse il mio santo predecessore Paolo VI — conserva «echi e vestigia» del passaggio del Signore nella storia (*Insegnamenti di Paolo VI*, I, 1963, p. 614). E la Chiesa «non ha paura della storia, anzi la ama, e vorrebbe amarla di più e meglio, come la ama Dio!» (*Discorso agli Officiali dell'Archivio Segreto Vaticano*, 4 marzo 2019: *L'Osservatore Romano*, 4-5 marzo 2019, p. 6).

Sollecitato in questi ultimi anni da alcuni stimati Presuli, nonché dai miei più stretti collaboratori, ascoltato anche il parere dei Superiori del medesimo Archivio Segreto Vaticano, con questo mio Motu Proprio decido che:

da ora in poi l'attuale Archivio Segreto Vaticano, nulla mutando della sua identità, del suo assetto e della sua missione, sia denominato *Archivio Apostolico Vaticano*.

Riaffermando la fattiva volontà di servizio alla Chiesa e alla cultura, la nuova denominazione mette in evidenza lo stretto legame della Sede romana con l'Archivio, strumento indispensabile del ministero petrino, e al tempo stesso ne sottolinea l'immediata dipendenza dal Romano Pontefice, così come già avviene in parallelo per la denominazione della Biblioteca Apostolica Vaticana.

Dispongo che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante pubblicazione sul quotidiano *L'Osservatore Romano*, entrando in immediato vigore a partire da detta pubblicazione, così da essere subito recepita nei documenti ufficiali della Santa Sede, e che, successivamente, sia inserita negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 22 ottobre 2019, settimo del nostro Pontificato.

FRANCESCO

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO SICULO

Corso Calatafimi, 1043 – 90131 Palermo

Il moderatore

Prot. n. 35/2018 Ai Ministri

Agli Avvocati e Procuratori
del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo
E p.c.
ai Vescovi del TEIS

Carissimi,

nella mia lettera del 18 Luglio u.s., indirizzata agli Ecc.mi Vescovi del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo, chiedevo ai miei Confratelli la disponibilità ad adottare, nel nostro Tribunale, «un criterio unitario per la presentazione di tutti i libelli, anche quelli per eventuali processi brevi».

Ricevute le adesioni, mi reco a doverosa premura di informarVi che i Vescovi del TEIS sono d'accordo a seguire una linea comune; pertanto, tutti i libelli per eventuali processi più brevi, anche se indirizzati al Vescovo diocesano, d'ora in avanti dovranno essere presentati presso la Cancelleria de Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo, per essere protocollati e incardinati. Sarà cura del Vicario Giudiziale del TEIS, Mons. Antonino Legname, dare seguito alla trattazione delle cause del processo più breve, nel rispetto delle norme canoniche e delle indicazioni espresse dai singoli Vescovi nel Decreto di adesione (Modello A o B).

Gli atti originali del *processus brevior* verranno custoditi nell'Archivio del TEIS.

Profitto volentieri della circostanza per ringraziarVi e per augurarVi buon lavoro.

Palermo, 13 novembre 2018

Vostro aff.mo nel Signore

**Tribunale Ecclesiastico Regionale Beneventano di Appello – Trani/
Barletta/Bisceglie – Nullità di matrimonio, 29 marzo 2017 – c. Car-
lesimo Ponente**

**Matrimonio – Consenso – Nullità di matrimonio – Incapacità al con-
senso matrimoniale**

(Omissis) FATTISPECIE

1 –A. e G. si conobbero nel novembre 2005 tramite la cugina di lui, che era amica dell’attrice.

Attesa l’educazione ricevuta, l’attrice subito presentò il giovane alla sua famiglia.

La relazione prenuziale ebbe la durata di oltre tre anni, si caratterizzò certamente per la brevità degli incontri a causa degli impegni lavorativi, ma anche per la insistente presenza di altre persone ai richiamati incontri tra i due fidanzati.

Risultò deficitaria anche la reciproca conoscenza per la scarsa capacità dialogica tra i due nubenti, che non raggiunsero mai una piena sintonia, come fidanzati, per via dell’abituale superficiale atteggiamento del convenuto.

La proposta di matrimonio, da celebrarsi di lì a due anni, fu comunque avanzata da entrambi i giovani presso le rispettive famiglie, il 5 febbraio 2007, tempi mantenuti nonostante qualche richiesta di anticipare la celebrazione da parte dei genitori del convenuto.

La convivenza coniugale fu difficile e litigiosa.

Il convenuto, da subito, divenne sempre più strano, ponendo in essere varie interruzioni della convivenza nuziale e ripetuti atti di violenza, con grave nocumulo della buona salute dell’attrice, la quale si sentì finalmente sollevata quando fu informata dal marito che non sarebbe più tornato a casa “Perché ormai la nostra relazione non aveva più senso”(Somm.,17211).

In precedenza il convenuto era stato in cura presso il Dott. Colamartino di Bisceglie, neurologo, “che prescrisse a N.N. (convenuto) il Cipralex in gocce come antidepressivo, che N.N. (convenuto) spesso sospendeva di sua iniziativa complicando la nostra convivenza...”(Ib.):

La convivenza coniugale ha avuto la durata di circa diciotto mesi.

2 – L'attrice, in data 14 luglio 2011, presentava presso il T.E.R.P. supplice libello per chiedere la declaratoria di nullità di matrimonio per chiedere la declaratoria di nullità di matrimonio per “incapacità a contrarre del convenuto ai sensi del can. 1095 nn. 2 e/o 3 CIC e, ove questo capo non fosse provato, per errore nell'attrice (can. 1097) e per dolo nel convenuto così come previsto dal can. 1098 CIC”.

Ammesso il libello si procedeva ritualmente alla costituzione del Collegio, al decreto di citazione, alla comparizione delle parti e all'emissione del decreto della contestazione della lite, in data 15.09.2011, in cui il dubbio di causa, assente il convenuto, veniva così concordato: “Se consti della nullità del matrimonio per: 1) Grave difetto di discrezione di giudizio del convenuto circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio da dare e accettare reciprocamente(can. 1095 n. 2); 2) Incapacità del convenuto ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica(can. 1095 n. 3); 3) in subordine: Dolo ordito dal convenuto”.

Seguivano l'escussione dell'attrice e dei suoi testimoni, nonché l'espletamento di due relazioni mediche sul convenuto.

Il convenuto disertava il processo. Veniva dichiarato assente (Somm. p. 202).

Per il caso in esame fu nominato perito d'ufficio il dott. Cesario Schiraldi, psichiatra, che redasse il *Votum* per l'assenza del convenuto alla visita peritale.

Anche la perizia di parte, chiesta dal Patrono dell'attrice, col consenso del Tribunale, era espletata solo sugli Atti per l'assenza del convenuto, da un qualificato neurologo di Bari.

La Pubblicazione degli Atti era decretata il 18 febbraio 2013.

Acquisita, successivamente la perizia di parte, si perveniva alla pubblicazione degli Atti Suppletivi in data 3 ottobre 2013, cui seguiva la rituale Conclusione in causa, con decreto del 30 ottobre 2013.

Il primo Collegio, acquisite le memorie difensive, in data 10 marzo 2014, emetteva sentenza affermativa dichiarando nullo il matrimonio:

Per grave difetto di discrezione di giudizio del convenuto circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente;

Per incapacità del convenuto ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica”, capi concordati in via principale.

3 – Trasmessi gli Atti e la sentenza, come da legge, al nostro Tribunale Beneventano di Appello, nella seduta del 25 marzo 2015, dopo approfondita discussione, presi in considerazione sia l'interposto appello da parte del convenuto che le Osservazioni della D.V.A., i Giudici beneventani decidevano di

rinviare il processo all’E.O. di secondo grado, per i seguenti motivi.

La Sig.ra N.N. (ATTRICE), con libello del luglio 2011 invocava la nullità del matrimonio celebrato con il Sig. N.N. (CONVENUTO) il 25 aprile 2009 nella Chiesa del S. Cuore di Gesù – territorio della Parrocchia di Santa Maria del Pozzo – in Trani, per *incapacitas* dello stesso, nel sostenere che soffriva di “*epilessia post-traumatica* “, in seguito ad un incidente – caduta da una moto -, all’età di diciassette anni.

Il Tribunale adito al dubbio determinato nella formula: “*Se consti della nullità del matrimonio per: 1. Grave difetto di discrezione di giudizio del convenuto circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio da dare e accettare reciprocamente* (can. 1095 n. 2 C.I.C.); 2. *Incapacità del convenuto ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica* (can. 1095 n. 3 C.I.C.); 3. In subordine: *Dolo ordito dal convenuto*” rispondeva con sentenza del 10 marzo 2014 **affermativamente nella misura di** constare della nullità del matrimonio *per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali nell'uomo convenuto* (can. 1095 n. 2 C.I.C.) e *per incapacità di natura psichica, ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio nel medesimo* (can. 1095 n. 3 C.I.C.), mentre al capo in subordine rispondeva *negativamente*.

La sentenza veniva impugnata dal convenuto, assente in giudizio e alla stessa visita peritale, che nel gennaio 2015 presentava ritualmente i motivi appello , contestando lo svolgimento della istruttoria con la relativa conclusione. Egli sostiene che “ *il referto della mia incapacità è stato formulato solo e soltanto su documentazione pervenuta ai due periti e non sulla mia persona* ”.

Inoltre rileva l’anomalia della scelta del secondo perito, resasi necessaria per l’incompletezza della prima relazione *ex officio*, avvenuta su indicazione della parte attrice e da considerare, pertanto, perizia di parte e non *ex officio*.

Difatti il perito osserva che, sebbene possano essere individuati dei disturbi psicologici nel soggetto, si incontrano difficoltà per stabilirne la gravità e l’incidenza: “...*Tutto ciò premesso, bisogna chiarire che, specie in assenza di un riscontro diretto, la quantificazione della perdita o del livello di compromissione di funzionamento della personalità del traumatizzato cranico rispetto allo stato precedente è molto difficile. Anche perché... eseguire una valutazione a distanza di oltre tre anni dal momento della celebrazione del matrimonio rende il problema ancora più complesso*” (pag. 215); precisando: “**Non è possibile definire il livello di gravità, in senso medico-legale e cioè utile ai fini di questa causa di nullità del matrimonio, della “sindrome organica di personalità” da cui era afflitto il convenuto. In particolare, non è possibile stabilire con certezza quanto la suddetta anomalia psicopatologica incideva sulla capacità conoscitiva ed estimativo-critica del matrimonio...**”(pag.218).

Al fine di una integrazione si rendeva necessario il ricorso alla seconda perizia affidata al dott. Santamato, Primario neuropsichiatra dell’Ospedale “Di Venere” di migliore e più ampia esperienza nell’ambito rispetto al dott. Schiraldi. L’esperto Neuropsichiatra concludeva per la gravità e la presenza dei disturbi sofferti dal convenuto.

Senza voler entrare nel merito delle conclusioni peritali e giudiziali, appare evidente che la causa debba essere rinviata all’esame ordinario sia per dare all’attore una ennesima possibilità di essere ascoltato sia per confortare le conclusioni peritali, sia pure di parte, con il ricorso ad un’altra perizia ex officio.

Noi riteniamo che in questo processo non sia stata raggiunta la certezza morale per i due capi, posti a fondamento della richiesta nullità matrimoniale.

Per questi motivi, a norma del can. 1682 § 2, i sottoscritti, riuniti in seduta collegiale, Giudici hanno deciso di rinviare il processo all’Esame Ordinario di secondo grado.

4 – Il Vicario Giudiziale di Appello, in data 9 luglio 2014, costituiva il Collegio Giudicante di Appello e designato il Ponente, in data 8 aprile 2015, si determinava il dubbio sotto la seguente formula: **“Se consti della nullità del matrimonio per: 1. Grave difetto di discrezione di giudizio del convenuto circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente(can. 1095 n. 2); 2. Incapacità del convenuto ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica; ovvero se la sentenza affermativa emessa dal T.E.R.P. in data 10 marzo 2014 debba essere confermata o riformata”.**

A Benevento viene ascoltato solo il convenuto, mentre i suoi tre testi sono ascoltati per rogatoria presso il Tribunale di Bari.

Con decreto del 15 aprile 2016 il Ponente nominava per il caso in esame il Prof. Dott. Pasquale Chianura, con studio a Bari alla Via Dante Alighieri n. 142, quale perito d’ufficio del N.T.B.

Esplodata la visita peritale sulla persona del convenuto, il Dott. Chianura, in data 20 luglio 2016, depositava il suo elaborato presso la Cancelleria del N.T.B.

Il Vicario Giudiziale, con decreto del 5 settembre 2016, in sostituzione del Dott. Marco Benedetto, nominava Difensore del vincolo, il Dott. Paolo Palumbo.

Quindi, la Pubblicazione degli Atti, in data 14 settembre 2016 cui seguiva la Conclusione in causa in data 11 ottobre 2016.

Chiusasi la fase discettatoria e acquisite le memorie difensive, la causa era riservata ai Giudici per la decisione.

RILIEVI IN DIRITTO

5– Nulla da eccepire sulla parte in diritto della sentenza appellata, che qui si intende integralmente trascritta. Se ne completa il quadro con le note di seguito riportate.

6 -Nei tre numeri del can. 1095 rinveniamo le condizioni di capacità per il matrimonio: “*Sunt incapaces matrmonii contrahendi: qui sufficienti rationis usu carent; 2° qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda; qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiases assumere non valent* “. Detti capi fanno riferimento al matrimonio « in fieri » ed « in facto esse » ed interessano il consenso matrimoniale che, come si legge nel can. 1057, § 2. è: “un atto della volontà con il quale un uomo e una donna con patto irrevocabile si danno e si ricevono reciprocamente per costituire il matrimonio”. Chi, pertanto, non è fornito di debita capacità conoscitiva e di libera volontà interiore non è capace di esprimere un valido e libero consenso matrimoniale e, pertanto, non è capace di contrarre matrimonio e, se dovesse farlo, lo farebbe in modo invalido (Cfr. S.R.R.D., coram Lefebvre, 8 luglio 1967, vol. LIX, pag. 563). “In consensus ergo manfestatione scindi nequit matrimonium in facto esse a matrimonio in fieri, quia, uti iam in recenti nostra sententia animadvertisimus obiectum consensus... implicat ex parte contrahentium non solum capacitatem intellegendi ac volendi obiectum contractus materialiter in se spectatum, sed etiam capacitatem obiectum formaliter tradendi, scilicet praestandi comparti ea omniaquae in vita communi coniugum essentialiter exiguntur, ut tria connubii) bona ad effectum perduci possint” (S.R.R.D., c. Bruno, 30 maggio 1986, vol. LXXVIII, pag. 378, ed anche c. Huot, 18 luglio 1983, voi. LXXV, pag. 440).

7 -Il can. 1095, al n. 2, fa riferimento alla necessaria discrezione di giudizio per sposare. Detta discrezione di giudizio è costituita dalla cognizione critica dell’oggetto e dalla libertà interna del soggetto che si determina nel volere, il tutto in rapporto alle obbligazioni essenziali del matrimonio; comporta, quindi, la capacità, intrinseca e naturale, di essere responsabile e imputabile, giuridicamente dell’atto che si compie come matura determinazione di una propria scelta (Cfr. C.J. Erraruriz, Riflessioni sulla capacità consensuale nel matrimonio canonico, in *Ius Ecclesiae*, n. 6, (1994), pagg. 449464). In riferimento al matrimonio, il termine “discrezione di giudizio” sta a designare la facoltà critica che permette ai contraenti di comprendere e di volere, con maturo giudizio d’insieme, le responsabilità inerenti al matrimonio che dovranno contrarre o stanno contraendo, al quale accedono con un atto volitivo libero e

ponderato (Cfr. M. F. POMPEDDA, Maturità psichica e matrimonio nei canoni 1095 e 1096, in *Apo/linaris*, n. 57, (1984), pag. 131 e seg.; J.M. SERRANO, La consideracion existencial del matrimonio en les causas canonicas de nulidad por incapacidad psiquica, in *Angelicum*, vol. 68, 1991, pag. 45 e seg.). “Non basta che il contraente abbia una conoscenza astratta o teorica degli obblighi essenziali dei matrimoni, ma occorre che egli sia in grado di valutarli concretamente, di apprezzare quello che essi significano per la propria esistenza, di proiettare la propria mente nel futuro in modo da rendersi effettivamente conto del contenuto sostanziale dì quella particolarissima relazione interpersonale che viene a instaurarsi tra i due coniugi” (P. MONETA, Il matrimonio nel nuovo diritto canonico, Genova 1986, pag. 94; cfr. anche C. TRICERI, Note di giurisprudenza rotale sulla nullità del matrimonio derivante da defectus validi consensus, in *Monitor Ecclesiasticus*, n. 104, (1979), p. 443 e seg.).

8 -Le note di Giurisprudenza Rotale, appena riportate, trovano la loro integrazione negli elementi di dottrina, concernente la materia, di seguito citati: “Secondo il DSM-IV-TR, il Disturbo Post traumatico da Stress si sviluppa in seguito all'esposizione di un evento stressante traumatico che la persona ha vissuto direttamente, o a cui ha assistito, e che ha implicato morte, o minacce di morte, o gravi lesioni , o una minaccia all'integrità fisica propria o di altri. La risposta della persona all'evento comporta paura intensa, senso di impotenza e/o orrore. I sintomi del Disturbo Post traumatico possono essere raggruppati in tre categorie principali: il continuo rivivere l'evento traumatico: l'evento viene rivissuto persistentemente dall'individuo attraverso immagini, pensieri, percezione, incubi notturni;

l'evitamento persistente degli stimoli associati con l'evento o attenuazione della reattività generale: la persona cerca di evitare di pensare al trauma o di essere esposta a stimoli che possano riportaglielo alla mente. L'ottundimento della reattività generale si manifesta nel disinteresse per gli altri, in un senso di distacco e di estraneità; sintomi di uno stato di iperattivazione persistente come difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno, difficoltà a concentrarsi, l'ipervigilanza ed esagerate risposte di allarme.

I sintomi del disturbo post traumatico da stress possono insorgere immediatamente dopo il trauma o dopo mesi. Il quadro dei sintomi può essere acuto, se la durata dei sintomi è minore di tre mesi, cronico se ha una durata maggiore, o ad esordio tradivo, se sono trascorsi almeno sei mesi tra l'evento e l'esordio dei sintomi.

Gli eventi traumatici vissuti direttamente in grado di scatenare un disturbo post traumatico da stress possono includere tutte quelle situazioni in cui la

persona si è sentita in grave pericolo come i combattimenti militari, aggressione personale violenta, rapimento, attacco terroristico, tortura, incarcерazione come prigioniero di guerra o in un campo di concentramento, disastri naturali o provocati, gravi incidenti automobilistici, stupri, ecc. Gli eventi vissuti in qualità di testimoni includono l'osservare situazioni in cui un'altra persona viene ferita gravemente o assistere alla morte innaturale di un'altra persona dovuta ad assalto violento, incidente, guerra o disastro, o il trovarsi di fronte inaspettatamente di fronte ad un cadavere. Anche il solo fatto di essere venuti a conoscenza che un membro della famiglia o un amico stretto è stato aggredito, ha avuto un incidente o è morto (soprattutto se la morte è improvvisa e inaspettata) può far insorgere il disturbo post traumatico da stress.

Tale disturbo può risultare particolarmente grave e prolungato quando l'evento stressante è ideato dall'uomo (per es., tortura, rapimento). La probabilità di svilupparlo può aumentare proporzionalmente all'intensità e con la prossimità fisica al fattore stressante. Il trattamento del disturbo post traumatico da stress richiede necessariamente un intervento psicoterapeutico cognitivo-comportamentale, che faciliti l'elaborazione del trauma fino alla scomparsa dei sintomi d'ansia”(A. D'Angiò, Disturbi Mentali e Terapie Farmacologiche, in “Matrimonio e Processo: la sfida del progresso scientifico e tecnologico” – Annales I- pp.195-196).

9 -Aggiunge il Prof. Dott. Vito Santamato, Specialista in Neurologia e Psichiatria, : “Il pervertimento del carattere consecutivo ad un trauma cranio è una evenienza relativamente frequente e di grande importanza, soprattutto quando al pervertimento del carattere si associa una epilessia postraumatica. Esiste uno stato di debolezza irritativa, disaffettività e disinteresse per l'ambiente(l'Albrizio, come riferito dalla ricorrente, era assente durante la festa del matrimonio).

Sotto il termine di “interessi” si debbono comprendere anche quelli spirituali e morali: l'individuo sociale ha una quantità di doveri di natura finanziaria o patrimoniale verso altri individui, specialmente verso i familiari e tali doveri sono non soltanto riconosciuti dalla morale corrente ma anche sanciti espressamente dai codici. Basti ricordare i doveri che sorgono dal matrimonio verso l'altro coniuge e verso i figli. Può del resto avvenire che un soggetto sappia amministrare i propri interessi materiali, ma trascuri gli interessi morali”(Somm. –Parte seconda –p. 238).

10 -Non vi è che non veda come la nota, appena citata, amplia l'area della ricerca scientifica della giurisprudenza canonica e Rotale, concernente i disturbi di personalità, generalizzati nei nn. 2 e 3 nel can. 1095 CIC, (il n. 2 – il difetto di discrezione di giudizio, con riferimenti al complessivo quadro psico-

logico, e il n. 3 – l’incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica, interessando tutto il quadro della psichiatria) e si estende anche al caso di disturbo post traumatico da stress, i cui effetti giuridici sono gli stessi. Perché le conseguenze immediate di questo disturbo – che vanno ad incidere, sia pure in maniera del tutto accidentale, sulle facoltà cognitive e volitive del nubente, che ne è portatore – sono assimilabili analogicamente ai disturbi di personalità previsti appunto dai nn. 2 e 3 del can. 1095.

E, dunque, per avere una visione compiuta del caso, come quello che ci occupa, abbiamo ritenuto opportuno integrare la relazione del perito d’ufficio, nominato dal primo giudice, col citato supplemento di ricerca, che solo lo Specialista in Neurologia, nominato in Appello, ha potuto espletare, disponendo di una vasta esperienza del Disturbo Post Traumatico da Stress.

È la metodologia che abbiamo seguito per la soluzione del caso in esame.

RILIEVI IN FATTO

11 -Il confronto processuale tra le parti è avvenuto separatamente, nei due gradi di giudizio: a Bari ha deposto l’attrice e i suoi testi, a Benevento ha deposto il convenuto e i suoi testi.

Ci mettiamo in ascolto del convenuto, che si è costituito solo in secondo grado con la richiesta di essere assistito da un Patrono d’ufficio.

Il quadro che il convenuto ci ha delineato, almeno per come ce lo ha presentato, tocca specificamente la conoscenza e il fidanzamento, che ha una evoluzione non difforme da tante altre analoghe relazioni, eccezion fatta di qualche tensione e litigio, abitualmente registrati da tutti i nubenti, in cammino verso le nozze.

Non è superfluo ricordare, in proposito, che il confronto tra due fidanzati si fonda sulla conoscenza dei rispettivi profili personologici con le loro varianti caratteriali, connotate da culture ed istanze educative diverse.

Non sorprendono, quindi, i momenti di crescita di due giovani, che si mettono insieme per approfondire la reciproca conoscenza e misurarsi ognuno con i limiti dell’altro. I progetti nuziali nascono dall’esito positivo di questo difficile confronto.

12 -A dire del convenuto, l’avvio del rapporto prenuziale con l’attrice va datato intorno al 2005, a seguito di un incontro avvenuto in campagna, dove A. si era recata con la cugina di N.N. (**CONVENUTO**).

Non era la prima volta che i due giovani si vedevano, ma fu quell’incontro a far nascere un tratto di simpatia e a legare ambedue da un comune sentimento

affettivo: “Questo fece da premessa ad un nostro fidanzamento ufficiale”.

Annota di seguito il convenuto: “Il mio comportamento nei confronti di A. fu quello di un normale fidanzato, senza mancare di essere gentile e premuroso nei suoi confronti”

È il contesto in cui il convenuto fa riferimento al suo incidente, a suo dire, già conosciuto dall’attrice: “Per quanto concerne il mio incidente d’auto avvenuto nel 1995 debbo precisare che A. ne era già a conoscenza perché di tanto in tanto accompagnava mia cugina che mi faceva visita in ospedale, dove io ero rimasto ricoverato. Il mio relazionarmi con A., dopo il nostro fidanzamento, fu del tutto normale anche perché la ragazza conosceva che io ero rimasto in ospedale per le cure del caso dopo l’incidente”(II, 26/3-4).

Il convenuto, con la stessa serenità, ci parla del lavoro svolto da ambedue, lui elettrauto nell’officina del padre, lei ragioniera nell’azienda di famiglia. “Dopo il mio lavoro raggiungevo A. e sempre l’aiutavo nel suo lavoro anche per prestarle una mia collaborazione per le cose che faceva”(II, 27/5). È la piacevole quotidianità, come racconta l’N.N. (**CONVENUTO**), che aiuta a costruire il rapporto con reciproca stima e rispetto: “Sul piano caratteriale noi riuscivamo a comprenderci e a stimarci e a proseguire il nostro cammino”(Ib.).

13 – Questo tono rassicurante attraversa tutto il percorso prenuziale, di quattro anni, e si ferma alle prime difficoltà della vita di coppia.

“Durante il fidanzamento, così il convenuto, non vi sono stati mai litigi di rilievo e anche le tensioni che si determinavano erano superate agevolmente da ambo le parti. Da parte nostra abbiamo sempre avuto reciprocamente l’impegno di poterci conoscere e crescere nell’amore scambievole”(II, 27/7).

Non manca nella deposizione giudiziale dell’N.N. (**CONVENUTO**) un rapido riferimento all’incidente, di cui lo stesso fu vittima.

Seguiamolo: “Dopo i postumi dell’incidente a seguito delle terapie da me eseguite con la riabilitazione degli arti che ancora risentivano dell’incidente avuto, tutto è diventato normale e al momento mi muovo senza risentire dell’incidente avuto. Per quanto concerne l’attività mentale e cognitiva dichiaro di essere stato sempre bene, prima e dopo l’incidente. Per quanto concerne il rapporto con i miei genitori, tranne la parentesi della mia permanenza in clinica per la riabilitazione, si è del tutto riportato allo stato iniziale, cioè è tornato ad essere quello di sempre. Anche al momento della celebrazione nuziale io fui pienamente cosciente di contrarre matrimonio”(II, 27/8).

14 -Tale quadro idilliaco, tutto rose e fiori, è parzialmente ritoccato dall’attrice, che pure, a voce alta, si riporta al tempo che precede il matrimonio.

Sentiamola: “G. ha conseguito la licenza di scuola media inferiore e si è

inserito nell’attività di elettrauto alle dipendenze del padre. Egli è molto chiuso, passivo e asociale, abbastanza nervoso, incoerente, succube della madre da quando ebbe un incidente con la moto nel 1995, a partire dal quale era obbligato a fare dei controlli medici, consistente in visita neurologica, elettroencefalogramma e radiografie al cranio, con cadenza annuale, come scoprì dopo il matrimonio. Teneva una cicatrice alla gola che mi incuriosì e circa un anno dopo di frequentazione trovai la maniera di chiedergli di che cosa si trattava ed egli mi raccontò dell’incidente in maniera molto generica”(Somm. 168/4).

Queste reticenze sull’incidente non creano problemi in A., che non ritiene di verificare il rapporto col suo fidanzato. Non si pone, anzi, alcun interrogativo: “Ci incontravamo quasi tutti i giorni, un paio di ore la sera. In genere stavamo di più insieme nei fine settimana, non da soli ma con gli amici. Qualche volta, prima di sposarci, ci furono delle incomprensioni, che venivano subito superate, il più delle volte per mia iniziativa, ma per fatti che lui si inventava di sana pianta, egli cercava di giustificarsi dicendo che io avevo frainteso”(Somm. 168-169/5).

E, comunque, ambedue si fermano su sommarie valutazioni, che il Dott. Santamato commenta nella sua relazione di parte: “Non vi sono molti dati circa il comportamento dell’N.N. (**CONVENUTO**) con l’attrice anche se la N.N. (**ATTRICE**) riferisce che pure il rapporto del convenuto con la ex fidanzata era finito a causa dei maltrattamenti subiti dalla compagna. È certo, comunque, che l’N.N. (**CONVENUTO**) possedeva una personalità “distorta” caratterizzata da turbe cognitive mnesiche, scatti di ira, di dipendenza dall’ambiente e dalla figura materna (ogni sera la madre gli forniva il Tegretol, eventualmente per non far conoscere la patologia alla consorte)(Somm. p. 236).

15 -La ricerca istruttoriale si fa, invece, più chiara nella parte che approfondisce la convivenza coniugale, laddove la lacunosa descrizione del convenuto è tutta smentita dal puntiglioso diario dei fatti, ben circostanziati dall’attrice, ascoltata due volte dal giudice barese.

Dal confronto delle dichiarazioni rese dalle parti, infatti, emergono due posizioni processuali diverse, che vanno analizzate alla luce dei dati storici, certificati da idonea documentazione.

Il convenuto ce la spiega così: “La convivenza coniugale, dopo un breve regolare andamento, cominciò ad essere carica di tensioni perché A. chiedeva a me di assolvere compiti che non sempre erano di mia competenza tenuto conto che a me assegnava molti dei compiti, assolti abitualmente dalla donna. Dietro il pretesto del suo impiego nell’azienda di famiglia che la vedeva impegnata per le ore stabilite per il suo lavoro, io venivo incaricato di fare anche lavori domestici oltre che gestire le spese di casa e altre incombenze, che a

mio avviso, spettavano a lei. Esemplificando: dopo il pranzo ero io a dover lavare la cucina e le stoviglie, dopo aver preparato il pranzo; ero io a dover fare le spese per i consumi giornalieri ed essere attento anche a pagare le bollette dei servizi domestici. A. continuamente mi diceva che lei lavorava ignorando che anche io avevo il mio lavoro nell’officina di mio padre con un regolare guadagno mensile. Tutto questo creava delle tensioni che potevano essere evitate con maggiore senso di collaborazione da parte di entrambi”(II, 27-2/10).

E sempre a dire del convenuto, l’attrice assegnava al marito anche di “stendere il bucato al sole o altro tipo di lavoro con qualche mugugno della gente che notava dall’esterno. Osserva il convenuto: “Senza che io me ne facessi un problema, ero pronto a ripetere ad A. che la convivenza coniugale ha bisogno della collaborazione dei due coniugi perché condizione indispensabile per la costruzione di una comunione coniugale”(II, 28/11).

16 -Tutto pacifico, dunque? Non pare. A darcene uno spaccato è lo stesso N.N. (**CONVENUTO**): “In questa dinamica spesso correvarono parole forti con linguaggio piuttosto plateale da parte di A., cosa di cui non mi meravigliavo perché in casa di lei questo accadeva di sovente. Non siamo mai arrivati ad atteggiamenti violenti”(II, 28/12).

Con qualche sfumatura non irrilevante: “Molte volte quando le tensioni superavano i livelli di guardia, ad evitare che la gente del quartiere potesse avere impressioni negative sul nostro menage familiare, mi allontanavo da casa lasciando decantare le tensioni, insorte tra noi”(II, 28/14).

La N.N. (**ATTRICE**), che nel dibattito processuale ha preso la parola due volte, ci offre una diversa chiave di lettura della convivenza coniugale, corredando la sua deposizione di tutti gli elementi utili per la definizione del caso.

Quello dell’attrice è un lungo e dettagliato diario della convivenza coniugale, che, con i suoi vari e imprevedibili risvolti, la scuote e la induce a verificare la validità del suo connubio.

Sentiamola: “Due mesi dopo il matrimonio scoprii che G. mi aveva ingannata sia in merito alla sua patologia, infatti, soffriva di epilessia posttraumatica, perciò assumeva il Tegretol, sia sulla sua posizione lavorativa, la quale non si è mai perfezionata con la busta paga...”(169/7)

“Dopo che ho scoperto la patologia di G. e le sue stranezze...sono stata io a evitare le intimità, perché non mi andava di unirmi ad una persona che mi aveva ingannata, tanto meno la ritenevo idonea a diventare madre dei miei figli...”(171/10).

17 -Nel secondo ascolto, l’attrice puntualizza con maggiore precisione i fatti di causa, reiteratamente richiamandosi al disturbo di personalità del con-

venuto, che da subito non consentì alle parti di porre in essere una accettabile vita duale.

È continua: “Durante la convivenza coniugale, spesso G. nelle conversazioni, nelle liti e nelle discussioni dignignava i denti, produceva della schiuma, quindi cominciava a gridare, diventava violento, dava pugni sui mobili, sugli oggetti, sulle porte, sulle pareti e anche su di me. Dopo le prime esperienze, quando vedeva le prime avvisaglie della crisi di G., capivo la gravità della situazione e scappavo via di casa andando prima a lavorare. Nei momenti di serenità, gli chiedevo: “Come mai tutto questo odio nei miei riguardi?”, nonostante non gli facessi mai mancare nulla. Egli mi diceva che non era malato, che non era pazzo, che tutti possono cambiare, dammi un’altra possibilità. Non ricordava le crisi evidenziate, quando io gliele rammentavo, egli negava tutto aggiungendo: “Io sono nervoso, sono stressato, sono così”, altre volte invece chiedeva scusa. Negò anche l’episodio del ferro da stiro già descritto nelle mia prima deposizione...G. fu violento, con gli stessi modi che aveva con me, con la sorella per non aver egli accettato un invito a cena...Prima del matrimonio, alcune volte, in maniera molto sfumata aveva reazioni nervose...”(Somm. 176/2).

18 -Dalla voce dell’attrice raccogliamo altre sorprendenti esperienze, che non potevano lasciarla tranquilla. Sentiamo: “Durante la convivenza coniugale, fin da subito, mi resi conto che G. era concentrato sui suoi vizi: caffè, sigarette ed altre cose futili, sottraendosi alla collaborazione per le spese straordinarie (mutuo della casa) ed ordinarie (sopravvivenza) a cui dovevo badare io con lo stipendio che non sempre era sufficiente, per cui ero costretta a chiedere aiuto ai miei genitori. G. non si rendeva minimamente conto, data l’instabilità della sua patologia, che si era sposato, infatti viveva come un giovane dipendente da altri. Dal luglio 2010, visitava esclusivamente siti porno, da cui scaricava immagini e video fino a costituirsi un archivio personale. Tale archivio l’ho scoperto nel suo portatile quasi subito. Dopo 5-6 mesi di matrimonio, qualche notte l’ho sorpreso mentre vedeva spettacoli pornografici in televisione. Alle mie richieste di spiegazioni in merito a queste sue predilezioni, egli mi diceva che aveva bisogno di seguire tali spettacoli perché lo aiutavano a stare meglio”(Somm. 178/5).

Sulla conclusione della convivenza coniugale, ripetutamente interrotta, l’attrice racconta che non è finita prima perché i suoi genitori le ricordavano che il matrimonio “è un sacramento che si rispetta e il marito si accetta come Dio lo manda”(Somm. 172/11).

La convivenza nuziale ha avuto la durata di diciotto mesi, tutta intessuta di litigi, violenze e reciproche disattenzioni: un inferno. Per l’attrice la separa-

zione di fatto fu una autentica liberazione.

Già da tempo l'attrice aveva accertato che il convenuto era affetto da epilessia, come certificava il Dott. Colamartino, neurologo, di Bisceglie, che confermava la diagnosi di epilessia e prescrisse di diminuire gradualmente il Tegretol sostituendolo con il Cipralex, un antidepressivo “per tenere a bada le manifestazioni violente di G., come da me descritte” (Somm. 178/2).

I testimoni di parte attrice, nel primo processo, confermano fatti e circostanze riferiti dall'attrice e, in particolare, la grave sindrome da cui era affetto l'A. con l'assunzione del farmaco Tegretol, mirato alla cura delle crisi epilettiche.

19 -In questa nuova fase del processo, la soggettiva versione dei fatti, rappresentata dal convenuto(cfr. R. n.15), è corretta dagli stessi fatti e dalle circostanze, e trova ulteriore appoggio nella prova testimoniale da esso convenuto offerta, che riassumiamo brevemente:

-N.N., papà di G.: “Per quanto riguarda il fatto se mio figlio avesse problemi psicologici posso dire questo: con il nostro lavoro siamo a contatto con il pubblico e persone di ogni tipo, G. è taciturno e introverso ma riesce a relazionarsi con tutti...”(II, 37/2-14), “A volte, dopo il matrimonio, l'ho visto “spento” e gli ho chiesto cosa avesse e solo in quelle occasioni mi disse che la moglie pretendeva troppo da lui...”(II, 37/2-14).

“All'età di circa 15-16 anni mio figlio ha avuto un incidente con la moto, è stato anche in coma, ma quando si è rimesso è tornato a lavorare senza problemi. A. afferma che G. era nervoso e presentava problemi proprio a causa di questo incidente, ma ha inventato tante cose. È vero che mio figlio è stato sottoposto a visite psicologiche e ha fatto una cura per prevenire crisi epilettiche che erano subentrata dopo l'incidente (assumeva il Tegretol), cure che a ridosso del matrimonio erano in fase conclusive, oggi non assume nessun farmaco. Posso assicurare che tutto era nella normalità, inoltre posso attestare che mio figlio era capacissimo di assumersi responsabilità matrimoniali come se l'è di fatto assunte”(II, 38/2-14).

-N.N., sorella: “Mio fratello è il primogenito di due figli ed è una persona riservata che ama anche scherzare ma che non ama farsi imporre le cose ma cerca ogni volta di ragionarci per discernere bene il da farsi ed ha un forte senso della famiglia...”(II, 40/4).

“Mio fratello è una persona psicologicamente sana che anche se riservata comunque riesce ad interloquire con le persone ed ha a proposito un buon gruppo di amici; preciso che mio fratello non ha mai avuto problemi a relazionarsi e pertanto non ha mai avuto problematiche di carattere psicologico sulla sua persona”(II, 40/4).

“Un anno prima del matrimonio insieme presero la decisione di convolare a nozze...Ciò che posso dire che mio fratello assumeva quotidianamente fino a dopo il matrimonio, un farmaco, Tegretol, a motivo di un incidente stradale con la moto che lo portò a stare in coma per un mese che gli serviva come mantenimento, altro non so”(II, 41/7).

-N.N., madre del convenuto: “G. è il primogenito di due figli: è un ragazzo riservato...Mio figlio è una persona sana che non ha mai avuto problematiche psicologiche e anche se prendeva una pillola di Tegretol, non ha mai avuto problematiche serie. Preciso che questa pillola G. l’ha dovuta prendere a seguito di un incidente avuto con la moto che lo portò ad essere ricoverato e rimanere in coma per un mese circa. Questa pillola era assunta per mantenimento e l’ha continuata a prendere sino a dopo il matrimonio...”(II, 44/4).

Tanti elementi di giudizio, clinicamente rilevanti, utili al perito d’ufficio del N.T.B., per una compiuta relazione peritale sul caso in esame.

20 -E siamo alla relazione peritale.

Scrive il Dott. Chianura: “Sono numerosi i referti degli anni 96-97 fino al 2003 che ribadiscono il pregresso trauma cranico a cui ha fatto seguito la sindrome psicorganica.

Non è mai facile quantificare e qualificare le sequele cliniche che fanno seguito a un trauma cranio-encefalico. Spesso si intrecciano disturbi emotionali, disturbi del comportamento e disabilità cognitive. Ma l’aspetto clinico più complesso si correla a quanto il danno organico si intreccia e si sovrappone alla struttura di personalità. Questo comporta un disordine della condotta sociale e una alterazione dei tratti caratteristici della personalità che si possono configurare in un vero e proprio quadro di “sociopatia acquisita”(II, p. 52).

Ma è l’attenta analisi degli esiti istruttori e peritali che consente al Dott. Chianura di pervenire ad un congruente ragionamento, che inquadra bene, nella sua specificità, il caso di specie.

Noi lo citiamo per esteso: “Sulla base degli esame degli atti e di quello personale è da ritenersi che la sindrome psico-organica post-traumatica del N.N. (**CONVENUTO**) sia stata presente prima, durante e dopo il matrimonio. Anche se i sintomi possono presentare esacerbazioni saltuarie, nel N.N. (**CONVENUTO**) è dato ravvisare una marcata incapacità al contratto matrimoniale, un insufficiente equilibrio razionale, necessario per un impegno di tanta importanza qual è il contratto matrimoniale che lega due persone per tutta la vita. Il soggetto, infatti, può avere il sufficiente uso di ragione ma essere incapace nei riguardi del matrimonio. Perché una persona non sia capace di contrarre valido matrimonio basta, infatti, che difetti gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri

ri matrimoniali essenziali del matrimonio per cause di natura psichica”

21 -E, di seguito, le rassegnate conclusioni:

“L’N.N. (**CONVENUTO**), sulla base delle risultanze clinico-anamnestiche, dall’esame psicologico diretto e dei reattivi psicodiagnostica, presentava all’epoca della scelta coniugale una struttura personologica gravemente e abitualmente disfunzionale con marcata immaturità psicoaffettiva che certamente ha impedito, tenuto conto della sindrome psicorganica da cui continua ad essere affetto, l’esercizio della libertà interiore nel momento del consenso coniugale.

Il medesimo è risultato altresì incapace di una stabile comunità di vita e di amore, nel senso dell’impossibilità (non di una mera difficoltà), considerati soprattutto il protrarsi dell’inganno perpetrato nei confronti della moglie, quantunque frutto di una mente malata, gli atteggiamenti difensivi e accusatori, nonché le turbe comportamentali che hanno minato irrimediabilmente la convivenza coniugale, secondo quanto risulta chiaramente dagli atti di causa. Con ciò si ritiene di aver risposto a tutti i quesiti sottoposti al sottoscritto perito psichiatra”(II, p. 56).

Noi accettiamo queste conclusioni.

22 -La D.V. di Appello chiede che si riformi la sentenza affermativa di primo grado, perché “resta ancora incerto, visti anche i limiti dell’ultima perizia, come la diagnosticata sindrome psicorganica abbia potuto incidere così negativamente e gravemente sulla capacità psichica discreziva e assuntiva di contrarre nell’uomo”(OSS. p. 4).

La risposta alle Osservazioni della nostra D.V. è tutta contenuta nelle argomentazioni conclusive del perito Dott. Chianura.

Non è superfluo aggiungere quanto annotato dai Patroni di parte attrice: “Le conclusioni a cui giunge il dott. Santamato – conformi a quelle a cui giunge il perito d’ufficio – sono fondate su una chiara patologia post traumatica e rese quindi sulla base di una ampia documentazione medica presente in atti che assicura i caratteri della oggettività, lunghi da qualsiasi valutazione di natura discrezionale e/o soggetta a dupliche interpretazioni o qualificazioni”(Restr. Resp. p. 5).

23 -I Giudici Beneventani auspicano che il convenuto, N.N., ancorché gravato da due sentenze a lui sfavorevoli, veda nella decisione di Appello una risorsa, perché, dopo un adeguato percorso psicoterapeutico e una stabile terapia di mantenimento sul piano neurologico, “possa aspirare in progresso di tempo alla celebrazione di un valido matrimonio secondo le leggi della

Chiesa”(II, p.57).

24 – Ex actis et probatis, conclude il Collegio, risulta provato l’assunto attoreo

25 – Le quali cose esposte in diritto e in fatto, Noi sottoscritti Giudici di Turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio, e invocato il Nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo:

CONSTA DELLA NULLITA’ DI QUESTO MATRIMONIO PER:

- 1. Per grave difetto di discrezione di giudizio del convenuto circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente(can. 1095 n. 2 c.i.c.);**
- 2. Per incapacità del convenuto ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica(can.1095 n. 3).**

Pertanto al dubbio concordato si risponde:

A F F E R M A T I V A M E N T E.

**Confermando la sentenza affermativa emessa dal T.E.R.P. in data in
data 10 marzo 2014. (*Omissis*)**